

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.
In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2022

Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extragiudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag.	247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	»	271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	»	293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	»	323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	»	347
IV. La giustizia della Chiesa		
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	»	373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	»	395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	»	413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	»	437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	»	449
V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale		
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	»	471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	»	483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	»	499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII^e-XIV^e siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591

VI. La giustizia nell'Italia settentrionale

Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731

Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena

Alessandra Bassani

alessandra.bassani@unimi.it

1. *Premessa*

In questo breve contributo vorrei interpretare l'invito che mi è stato rivolto dagli organizzatori focalizzandomi su un quesito metodologico che metta in connessione il tema della mediazione giuridica attuata dai notai con il lavoro che svolgono i diplomatisti.

Il quesito che mi sono dunque posta è il seguente: da quali documenti fra quelli che la preziosa opera dei diplomatisti ci rende disponibili gli storici del diritto possono trarre più informazioni sull'attività di mediazione svolta dai notai nel medioevo¹?

I campi di attività nelle quali si declina il ruolo di mediatore/traduttore del notaio sono moltissimi, ma per amor di sintesi possono raggrupparsi in due aree fondamentali: quella pubblica di affiancamento alle magistrature comunali² e quella privata nella quale il notaio cola in stampi precisi, le *formulae*, la multiforme attività relazionale, familiare ed economica dei cittadini, che si esprime principalmente in contratti e in atti di ultime volontà.

2. *Il notaio nel processo*

Cominciamo dall'attività del notaio che affianca il giudice durante i processi civili e penali e che non di rado lo sostituisce nel delicato compito di interrogare i testimoni³.

¹ L'idea di concentrarmi sull'aspetto della mediazione effettivamente attuata dal notaio medievale nasce nell'ambito del progetto interdisciplinare SEED - Seal Of Excellence dal titolo: LiMeN – *Linguaggi della Mediazione Notarile fra XII e XVI secolo* di cui è P.I. la professoressa Marta Mangini e che è stato finanziato dall'Università di Milano.

² La bibliografia sulla partecipazione dei notai al processo e alle altre attività istituzionali dei Comuni è ampia e variegata: per un inquadramento generale PADOA SCHIOPPA 2016, pp. 143-149. Una approfondita analisi in Hinc publica fides 2006; SINISI 2014. Su Genova, significativa per la precocità dell'esperienza di collaborazione fra nascente comune e notai, ROVERE 2002. Si concentrano su un aspetto particolare dell'attività notarile negli uffici addetti alla contabilità dei comuni BUFFO - PAGNONI 2022, utile anche per una bibliografia aggiornata sul tema.

³ In generale sulle modalità di svolgimento dell'esame e sulla possibilità di delegarne l'esecuzione MAUSEN 2006, pp. 283-303, in part. pp. 295-298; PADOA SCHIOPPA 2002, pp. 596-598; PADOA SCHIOPPA 2007, pp. 287-288; PADOA SCHIOPPA 2014, pp. 3, 15-16.

Si tratta della vita e dei patrimoni di chi è coinvolto in un procedimento giudiziario: le prove che decidono la causa escono dalle mani del notaio. Da come pone le domande, le comprende e le trascrive dipendono conseguenze gravissime, a volte la stessa vita del *reus*.

Nel momento in cui io leggo le risposte che i contadini e i pastori danno al giudice a proposito del possesso di un fondo o del furto di alcuni buoi nel *cartulario* del notaio savonese Martino, edito da Dino Puncuh, che raccoglie *positiones, attestationes e sententiae* redatte fra il 1203 e il 1206⁴, trascritte in latino dal volgare in cui sicuramente essi si erano espressi⁵, io so che il contenuto giuridico di quelle parole è stato ascoltato, interpretato, tradotto e scritto da un notaio: si tratta di un contenuto giuridico ad alto ‘peso specifico’, perché si tratta delle prove, il fulcro intorno al quale gira tutto il diritto processuale.

Ranieri da Perugia fu il primo a sdoganare definitivamente l’attività dei notai nel foro, inserendola ufficialmente nell’*Ars notariae*⁶. Nel periodo in cui lavorò Ranieri il coinvolgimento dei notai nelle magistrature era ormai un dato di fatto da quasi un secolo⁷ e la copiosa e preziosa attività che i notai svolgevano in ausilio delle magistrature giudicanti dei Comuni meritava di venir descritta, soprattutto a fini didattici e pratici, in favore dei colleghi meno esperti.

Nella *rubrica De testium productionibus et ipsorum apertione* Ranieri descrive cosa deve fare il collega nel caso debba essere provato un contratto: egli deve chiedere dove il testimone si trovava, chi fossero gli altri presenti, quando fosse stato concluso il negozio (anno, mese, giorno e ora), chi aveva parlato e cosa aveva detto. Ma soprattutto il notaio era tenuto a chiedere se il testimone avesse conoscenza di quanto affermato per averlo visto o per averlo soltanto ‘sentito dire’ da qualcuno e in questo secondo caso andava interrogato sulle esatte parole che aveva udito e su chi le aveva pronunciate: egli avrebbe così contribuito alla ricostruzione della *omnis veritas negotii*⁸.

⁴ Martino, pp. 285-332; per le deposizioni: PADOA SCHIOPPA 2007. Sul notaio Martino: PADOA SCHIOPPA 2014.

⁵ Sul tema dell’utilizzo della lingua volgare nei documenti giuridici di età medievale e moderna v. nota 15.

⁶ PADOA SCHIOPPA 2002, pp. 587-588; SARTI 2002, p. 619.

⁷ COSTAMAGNA 1970, pp. 14-20; LIVA 1979, pp. 70-73.

⁸ RANIERI DA PERUGIA, CCXCI. *De testium productionibus et ipsorum apertione*, p. 149: «... quomodo sciat testis, quod dicit, si visu vel auditu; nam si dicat, se audivisse verba ab illo eodem, qui factum fecit, stabitur dicto eius; si ab alio, secus. Unde debet statim interrogari, que verba fuerint illa, que dixit se audivisse, et a quo fuerint dicta. Et sic inquiras diligenter per istas interrogationes omnem negotii veritatem ».

Nella valutazione delle testimonianze e della loro validità probatoria la *causa scientiæ* è, giuridicamente, il punto centrale: il testimone diretto, *de visu* e *de auditu*, prova, quello indiretto e quello *de fama*, al più, costituiscono un indizio o un *admi-niculum*⁹: il giudice è legato dalla qualità della prova assunta in giudizio¹⁰.

Nelle deposizioni dei testi redatte dai notai possiamo leggere come effettivamente tale esigenza di classificazione delle deposizioni, dalla quale dipende la loro forza probatoria, operasse nel determinare in concreto lo svolgimento dell'*examen*.

Lo schema accusatorio del processo romano-canonico prevede che il *procurator* dell'attore sottoponga al giudice le domande che ritiene debbano essere poste ai testimoni che ha prodotto per supportare le pretese espresse nel libello introduttivo della lite così che il giudice decida quali ammettere per espletare l'*examen*. La medesima cosa farà il *procurator* del convenuto una volta lette le domande dell'attore, compilando così gli *interrogatoria* del *reus*¹¹.

In uno dei casi nei quali il notaio Martino ha ascoltato e redatto le dichiarazioni dei testimoni, Ottone accusa Iacopo di aver rubato alcuni animali dalla sua mandria, mentre Iacopo sostiene di aver preso le bestie per soddisfare un credito che vanta nei confronti dello stesso Ottone: le domande che vengono poste al testimone Anselmo dopo che ha confermato il contenuto dei *capitula* sono di questo tenore:

« Anselmus ... iuratus dixit sicut in titulo continetur. Interrogatus quomodo scit respondit: "Quia fui cum ipse Iacobus minaba<t> illas res ...".

Interrogatus de quo loco cepit illas res respondit: "De Stella".

Interrogatus quomodo scit quod valeret libras CCC, respondit "Quia ... et egomet, si eas habere-m, non darem eas pro libris CCC".

Interrogatus quo tempore fuit et quot anni sunt transacti et quo die, quo mense et qua hora, re-spondit: "De estate fuit, et de annis de quatuor et dimidio, de die credo in die iovis"; de mense dixit in madio, de hora dixit in mane »¹².

Fin qui la verbalizzazione, benchè tradotta dal volgare al latino, non deve aver richiesto a Martino una mediazione particolare, tranne forse una certa insistenza per

⁹ PADOA SCHIOPPA 2002, p. 597: « Si coglie bene, da queste precise raccomandazioni e prescrizioni, quanto delicato fosse il compito dei notai giudiziari ai quali spettava la raccolta delle prove testimoniali »; MAUSEN 2006, pp. 266-268, 276-277; BASSANI 2012; PADOA SCHIOPPA 2014, pp. 15-16; BASSANI 2017.

¹⁰ Affronta il tema PADOA SCHIOPPA 2003, pp. 251-292, in particolare sulla *plena probatio* pp. 280-283; MAUSEN 2006, pp. 681-749; VALLERANI 2008; VALLERANI 2009.

¹¹ MAUSEN 2006, pp. 219-256; BASSANI 2017, pp. 12-38 con riferimento alle testimonianze *de auditu*.

¹² *Martino*, n. 789, pp. 311-312.

far riflettere Anselmo sul dato del valore dei beni sottratti e un'indagine un po' pedante per accertare esattamente il tempo trascorso dagli accadimenti.

Ma nella stessa causa il notaio, riportando la risposta del teste Natalino implicitamente ci rivela il dialogo che si è svolto fra loro, nel quale egli ha evidentemente sollecitato Natalino a riflettere e riferire sinceramente 'come' abbia appreso il contenuto della deposizione:

«Nadalidus, iuratus pro utraque parte dicere verum, dixit: «Magister bone, non vobis mantiar, quoniam nescio quod Iacobus caperet illas res nisi auditu, quia non vidi ipsum Iacobum eas ducentem, sed bene fertur per villam quod Iacobus predictus cepit illas res ... »¹³.

Risulta chiaro dalla formulazione della risposta che Natalino non aveva fino a quel momento riflettuto sul 'perchè' sapeva ciò che riferiva, e nell'utilizzo del vocativo (*magister bone*) si avverte come Martino abbia saputo rendere l'immediatezza del dialogo che si era svolto fra lui e il testimone, durante il quale il notaio lo aveva incalzato, mettendolo probabilmente in difficoltà, (*non vobis mantiar*), costringendolo a ricordare come, e dove, e da chi avesse saputo ciò che andava riferendo.

Il nodo della traduzione/mediazione svolta dal notaio nel processo si incarna qui, perchè il diritto è sistema, astrazione, concettualizzazione: un fatto visto è una *semiplena probatio* che ha determinate conseguenze giuridiche; un fatto sentito da altri, che forse hanno visto, forse hanno a loro volta sentito, è un *indicium fragile*, che lungi dal provare, aiuta comunque il giudice a formarsi un convincimento¹⁴.

Il testimone, un pastore, un contadino, un fabbro, un mercante, racconta ciò che sa: il notaio nel corso dell'esame e nell'atto di trascriverlo lo trasforma in una prova. Egli deve far soffermare il testimone su ciò che afferma, deve sondarlo perché egli diventi consapevole del 'come' ha appreso ciò che sta riferendo e poi deve trascrivere ciò che è stato detto rimanendo fedele alle parole del testimone ma 'traducendole' non solo e non tanto dal volgare al latino¹⁵ ma soprattutto dall'accadimento reale alla categoria giuridica.

¹³ *Ibidem*, p. 312.

¹⁴ BASSANI 2017, pp. 159-296.

¹⁵ BAMBI 2019b, p. 103: «il notaio per obbligo professionale doveva tradurre di latino in volgare: per fare capire ai suoi clienti il significato e gli effetti dell'atto scritto in *grammatica* che si accingevano a compiere; oppure per diffondere tra i cittadini il contenuto delle norme degli statuti scritte in latino che leggeva in volgare, traducendole all'impronta, o vergava sulla pergamena di un codice da lasciare a disposizione della cittadinanza, perché anche chi non conoscesse la lingua di Roma potesse sapere quali fossero le regole che guidavano la vita in comune. Sicché ben fotografa il ruolo e la funzione del notaio la frase celebre di Bartolo da Sassoferrato: "Tota die notarii vulgarizant rustico, quod est dictum in literali sermone". BAMBI 2018; BAMBI 2019a.

Questo punto emerge in modo quasi comico in un'altra deposizione tratta sempre dalle carte del savonese Martino. Quando il notaio domanda a Gionata, che ha appena deposto, come può essere certo di ciò che afferma, egli rimane evidentemente perplesso e viene costretto a ragionare su quella che, anche se non lo sa, è la sua *causa scientiæ*. L'esito di questo processo maieutico viene così trascritto:

« Per credentiam sum certus et non aliter, quia non sum certus certitudine, nisi quia ita credo »¹⁶.

dove la frase *non sum certus certitudine*, oltre a consentirci di apprezzare le non comuni abilità letterarie di Martino, ci lascia indovinare un percorso di consapevolezza compiuto da Gionata sotto la guida dell'esaminatore in lingua volgare e poi tradotto/tradito da Martino nel latino medievale.

3. *Gli atti mortis causa*

Un altro grave impegno – tra i tanti – del notaio medievale è costituito dalle pratiche successorie, e in particolare i testamenti. Il testamento rappresenta un tentativo di porre in salvo ciò che si ha caro in questa vita quando essa è finita: è un atto di fede, e di speranza, che per avere qualche effetto nel reale deve assumere una forma 'cogente', che abbia in sé stessa la forza di imporre quella volontà.

Le formalità testamentarie sono perciò quasi un rito e hanno qualcosa di sacro: devono tutelare il sentire e il volere di chi corre il rischio di essere dimenticato o, peggio, tradito. L'aspetto patrimoniale e quello emotivo trovano in questo atto una sintesi particolare che si deve tradurre in una forma della quale i notai sono i depositari pressoché esclusivi: ce lo testimoniano le arenghe poste in apertura¹⁷.

Le ricerche storiche, che sempre più spesso negli ultimi anni scandagliano i vasti archivi notarili per leggere i testamenti che sono stati redatti, ci dicono che il mobile abbozzo restituito dalle fonti giuridiche non è esaustivo, perché molto di quanto accadeva effettivamente nelle abitazioni e sui letti di morte sfuggiva tra le maglie della stoffa tessuta dai giuristi con la trama degli statuti cittadini e l'ordito dei *formularii* dei notai, delle glosse e delle *summe* al *Corpus Iuris* e alle decretali dei pontefici¹⁸.

¹⁶ *Martino*, n. 766, p. 298; PADOA SCHIOPPA 2014, p. 16.

¹⁷ ZAGNI 1976; MOSIICI 1976; BARTOLI LANGELI 2006.

¹⁸ Fondamentali per l'ampiezza dello sguardo alcune indagini assai illuminanti: NOLENS *intestatus decedere* 1983; *Margini di libertà* 2010; CHABOT 2011, pp. 51-67; BARTOLI LANGELI 2012; CANOBBIO 2014 (da cui la citazione nel testo); RAVA 2016. La storiografia giuridica si è occupata del testamento: CHIODI 1997; CHIODI 2002; CONDORELLI 2010; i saggi contenuti nel volume *Actes à cause de morte* 1993. Sui terri-

Come è stato spesso sottolineato dalla storiografia il ruolo giocato dal notaio medievale nel suo rapporto con i clienti si esplicava anche nel dare un definitivo assetto alle sue questioni spirituali, oltre che a quelle relative alla famiglia e agli amici, «attraverso suggerimenti e sollecitazioni assimilabili a quelli, ... dei confessori che raccoglievano le loro estreme espressioni di ravvedimento»¹⁹. Non diversamente Giansante²⁰, studiando le forme adottate a Bologna per la restituzione dei *male ablata*, ha potuto affermare che «è questo il punto in cui il ruolo del notaio si accosta più da presso a quello del confessore o del consigliere spirituale»²¹.

Nella prospettiva in cui mi sono posta in questo contributo ciò che devo chiedermi è quali siano gli atti *mortis causa* editi che maggiormente recano tracce, per il contenuto o per le parole usate, del lavoro di mediazione operato dal notaio.

Quanto alla tipologia dei documenti la riflessione non dovrebbe concentrarsi tanto sul testamento *in scriptis*, non solo per la rarità della documentazione²², ma soprattutto perché, nel confezionamento materiale l'intervento del notaio è solo esterno: attesta la consegna, la presenza dei testimoni, l'apposizione dei sigilli ma della sua opera di mediazione giuridica nel documento non rimane traccia, se non qualche correzione e ripensamento.

Una sterminata quantità di informazioni si potrà invece trarre sia dal confronto tra minute e imbreviature²³, quest'ultime sviluppate dal notaio sulla base delle prime annotazioni prese davanti al testatore, sia dall'analisi delle stesse imbreviature: sono labili tracce che possono restituirci una parte seppur minima dell'attività di mediazione

tori tedeschi si veda anche LANDAU 1995. Più recenti la collettanea *Handbuch zur Geschichte* 2019; *Europäische Testamentsformen* 2011; *Succession Law* 2018; SINISI 2019.

¹⁹ CANOBBIO 2014, p. 283.

²⁰ GIANANTE 2011, pp. 183-191, in particolare sulla funzione delle restituzioni pp. 189-191.

²¹ GIANANTE 2011, p. 200 e CHIODI 2002, p. 493, nota 63. Sul tema dei *male ablata*, oggetto di studi interessanti e rivelatori negli ultimi anni, Male ablata 2019, in particolare per un necessario ripensamento del tema da parte della storiografia, GAULIN 2019.

²² SINISI 2019, p. 8: «contraddistinto dalla segretezza del contenuto delle volontà messe per iscritto in una scheda sigillata "cum lino et cera" ma soprattutto da complicate formalità da rispettare rigorosamente sotto pena di nullità, e per questo di rado utilizzato»; CHIODI 2002, p. 485: «Il testamento *in scriptis* rimane comunque una specie all'occorrenza fruibile e Rolandino, nel *Flos*, a differenza che nella *Summa*, non lo trascura, pur essendo convinto della sua minore frequenza, e lo descrive con una certa minuzia». V. ROLANDINUS, *Flos testamentorum*, *De testamento in scriptis*, ff. 266r-267r. Per un esempio di questa tipologia di testamento CALLERI 2019.

²³ COSTAMAGNA 1961 e ROVERE 2012 per alcuni significativi aggiornamenti alle conclusioni di Giorgio Costamagna, e SARTI 2002; COSTAMAGNA 2017.

che il notaio sicuramente svolgeva durante gli incontri con i suoi clienti. Rimangono, nelle imbreviature, cancellature, mutamenti, versioni modificate che non è sempre semplice attribuire a ripensamenti autonomi del testatore o alle pressioni di amici e famigliari piuttosto che alla consulenza del professionista²⁴.

Si può indagare attraverso altre fonti: è possibile porre a confronto quanto l'atto imbreviato e il suo *mundum*, se esiste, ci dicono di un bene con le notizie biografiche sul *de cuius* e sui suoi eredi e integrare questi dati con quelli che traiamo dagli estimi e dai contratti che riguardino lo stesso bene, per verificare quali interessi girassero intorno ad esso e arguire così informazioni sul ruolo svolto dal notaio. Tuttavia credo che ci sia un altro aspetto da considerare al fine di ricavare dai documenti informazioni sul tipo di mediazione che svolgevano all'epoca i notai, interrogando alcune fonti più particolari, che vorrei definire 'divergenti'.

4. *Gli atti 'divergenti'*

Parto da un presupposto: sotto il profilo giuridico il materiale confezionamento del documento è lo spazio passibile di indagini storica dell'abilità e dell'esperienza del professionista nel tradurre le volontà del suo cliente.

È estremamente significativa, in questo senso, la vicenda narrata nel saggio dedicato da Marta Calleri al notaio Tealdo: il momento della lettura dell'atto, *vis à vis*, è fondamentale, è il fulcro della sottoscrizione, tanto che in assenza di questo ultimo passaggio, reso impossibile dalla morte improvvisa del testatore Caracosa de Predi, («loqui non potuit neque testamentum sive ultimam voluntatem non potuit confirmare») Tealdo si rifiuta di sottoscrivere il testamento («unde dictus scriba noluit predicta que superius scripta sunt testare») e si badi: Tealdo non roga l'atto benché i testimoni affermino che il contenuto corrisponde alle volontà espresse dal *de cuius* («dixit et ordinavit dictus Caracoxia ... erat sane mentis et bone memorie et a suo ore dicebat et non in dictatu alterius persone») ²⁵.

La volontà del testatore espressa nell'esatto momento in cui il notaio è presente davanti a dei testimoni è il motivo stesso del suo lavoro: siamo di fronte ad una rappresentazione, che viene messa in scena dal notaio e dal suo cliente davanti ad un pubblico selezionato ²⁶.

I testimoni, dai tempi della legislazione di Ratchis, a metà dell'VIII secolo, *roborano* l'atto: sono il coro del dramma, rappresentano la comunità che attesta l'auten-

²⁴ CALLERI 2022.

²⁵ CALLERI 2018.

²⁶ COSTAMAGNA 1970; BARTOLI LANGELI 2006.

ticità del documento redatto dal notaio, il quale ‘orchestra’ la scena, organizza l’evento, ne è il regista, ma l’autrice dell’atto è la comunità stessa « che vi realizza in maniera assolutamente efficace la propria identità di gruppo organizzato e con ciò rende forte, valido, autentico davvero *erga omnes* l’atto compiuto da un suo membro »²⁷. Il ruolo autenticatorio del notariato bassomedievale affonda le sue radici anche in questo aspetto dell’attività notarile, che emerge nei secoli altomedievali caratterizzati da autorità frammentate e diritti incerti. Il rapporto giuridico e la sua documentazione diventavano uno spettacolo perché il pubblico era indispensabile e il *notarius* altomedievale era il regista di questo spettacolo, che veniva messo in scena dalle parti davanti alla comunità in una esperienza totale e sensibile²⁸. Quando, nei decenni compresi fra la seconda metà dell’XI secolo e la prima metà del XII, gli studi giuridici romanistici trasformarono il diritto in una scienza autonoma, che attribuiva ai documenti un valore probatorio fondante e un ruolo di costruzione mnemonica dell’identità comunale²⁹ e che legittimava l’esercizio delle facoltà e dei poteri delle sue istituzioni, il notaio dimostrò di possedere gli strumenti per acquisire una nuova competenza e si trovò nella posizione di offrire servizi tecnicamente qualificati alle nascenti istituzioni comunali come ai privati. Il suo nuovo ruolo, che traeva alimento ed origine dalla *fides* che la comunità gli riconosceva fin dai secoli precedenti³⁰, divenne così quella *publica fides* che la città, per il tramite di un’autorità somma o per forza propria, gli riconobbe.

L’evento fisico che accade in presenza dei testimoni e del notaio salda la narrazione di quello che avviene, una persona che dispone dei suoi beni, con l’effetto giuridico che consegue da tale avvenimento: la presenza del notaio trasforma quella pergamena da lui vergata e sottoscritta in una prova. Se la ‘messa in scena’ non si svolge effettivamente l’atto non è giuridicamente valido e non può produrre i suoi effetti.

Da qui ho sviluppato l’ipotesi che gli atti che non si svolgono secondo le consuete forme, cioè le rappresentazioni ‘divergenti’ rispetto al copione teatrale cristallizzato nei tre passaggi ‘minuta-imbreviatura-mundum’³¹, possono essere studiati per far emergere l’opera di mediazione del notaio.

Seguendo questa pista degli ‘atti divergenti’ i testamenti in volgare, proprio perché non usuali nel medioevo, possono costituire un interessante campo di indagine, come lo straordinario olografo di Maddalena Narducci, redatto il 22 marzo 1476, nel

²⁷ *Leggi dei Longobardi* 2005, p. 267; BARTOLI LANGELI 2006, pp. 56-57.

²⁸ COSTAMAGNA 1970, pp. 43-44.

²⁹ ROVERE 1997 e ROVERE 2001.

³⁰ Ho approfondito questa linea di riflessione in BASSANI cds.

³¹ V. nota 23.

quale Maddalena, in un volgare vernacolare e sgrammaticato, esprime tutto il suo rancore per i torti che ha subito da parte dei figli. Il testamento è per lei chiaramente uno strumento con il quale far vendetta nei confronti della sua ingrata prole³².

Il notaio *Franciscus ser Coradi de Absisio* redige il testamento in volgare per precisa e insistita volontà della testatrice, sulla base dell'olografo che Maddalena ha scritto di suo pugno: possiamo leggerli entrambi nell'edizione curata da Francesco Frascarelli³³.

Il protocollo consente di datare e collocare l'atto a Perugia, indica il nome dei testimoni presenti alla lettura e assevera la loro qualità di testimoni convocati appositamente, cui segue la spiegazione di come sia stata Maddalena stessa a volere e comandare che il testamento fosse « volgare et semplice et non latino », così che « essa testatrice meglio possa intendere et legere ad sua intelligentia ed dechiaratione », e che attesta come ella l'abbia sottoscritto di suo pugno e insieme ai due testimoni³⁴, che poi vedremo essere tre nell'escatocollo, dove vi è la sottoscrizione del notaio che attesta con il proprio *signum* l'autenticità del contenuto³⁵.

Ben poco ha potuto la professionalità di *Franciscus* per arginare il tumulto delle emozioni dell'irata madre degli ingrati Mariano, Valmario, Baglione e delle « maigne » Brigida e Bonifatia. Dei primi la delusa genitrice ricorda e descrive dettagliatamente vari episodi di violenza fisica e verbale: Mariano l'ha insultata pesantemente e ha minacciato di buttarla fuori dalla casa lasciatale dal marito³⁶; Valmario, rimproverato per essere stato sorpreso a dormire in pieno giorno, l'ha buttata fuori di casa malmenandola³⁷. Tali e tanti sono i motivi di risentimento verso Valmario che Maddalena reputa meglio avere un figlio morto piuttosto aver partorito un simile soggetto³⁸.

³² FRASCARELLI 1974.

³³ *Ibidem*, pp. 129-134 e 134-142.

³⁴ *Ibidem*, p. 134.

³⁵ *Ibidem*, p. 142.

³⁶ *Ibidem*, p. 131: « ... così giudico et laso et voglio commo ingrato figliuolo in più e diverse mode et così comando che la dicta hereda el deredita et così giudico et laso et voglio io el privo colla ragione et vertè e co la cagione che m'ha rennuncata la casa del mio marito suo padre con villanie e mmenacie sopra la persona he de la vita dicendo: "o pper una via o pper un'altra io tene trarò" et amme battuta più volte ». Cfr. *ibidem*, p. 136: « Et così comanda che dalla dicta heredità sia exeredato et privato et così el priva et vole et comanda per le ragione et verità et cagione infrascripte, cioè che el dicto Mariano ha rennunciata la casa ad essa testatrice de suo marito et padre del dicto Mariano cun villanie et menacce sopra la persona et la vita. Dicendo: "o per una via o per un'altra io te ne trarò" et hala baccuta più volte ».

³⁷ *Ibidem*, p. 131: « Valmario ... sia da me privato commo ingrato filgliuolo et fonne ereda la sso-pradicta badia de tucto quello che da sopra da me glè concesso per mia hummanità et colla ragione io el

Con le femmine non va meglio: una nipote, nata da un altro figlio di Maddalena, Alberto, ha riferito alla nonna che «ambidoy Brigida e Bonifatia onne huna da per sé la richiesero che me dese cosa che m'avesse a nocere». Aggiunge, la bambina, di aver ricevuto dalla zia Brigida un *cartocciuolo* contenente una polvere da somministrare alla nonna³⁹.

Nel testamento Maddalena lascia alle due *malegne* solo cinque soldi ciascuna e comanda che Brigida «debbia venire a visitare el corpo mio poy che io sarò morta et debbia gettare huna lagrema»⁴⁰.

Maddalena presta attenzione alle sue esequie, ne raccomanda l'esatta esecuzione ai frati che beneficia largamente nel testamento, perché dei figli non si fida: «duii volte che io so stata per morire anno ordenato de farne sotterrame de notte con la lanterna sotto el mantello commo se io non n'avesse bactismo»⁴¹.

privo he vertè he colla cagione perròche huna volta del mese de giugno a le diciotto hore io el trovay nel lecto e io errepse he lui se levò conn ira e ccon menace con parole e con biastimie he colle mano me venne insino al viso dicendo: "tira via a casa tua tira via tira via tira via tira via cifara indiavolata que sey venuta a fare?". Cfr. *ibidem*, p. 137: «... et da mo el priva como ingrato figlolo per la ragione, verità et cagione infrascripte: peroché secondo essa testatrice dice una volta del mese de giugno alle deceocto ore la dicta testatrice el trovò nel lecto et represelo et el dicto Valmario se levò cun ira et cun menacchie cun parole et cun biastime et colle mane venne infine al viso d'essa testatrice, dicendoli: "tira via ad casa tua cifala indiavolata, tira via, tira via, tira via; que sei venuta ad fare?".

³⁸ *Ibidem*, p. 131: «... et giurollo sugle denare he io tornai a casa mia et gridai huno dì e una notte had alta voce dicendo: "Molto hè maiure el dolore de perdere la ssperança del figliuolo vivo che de mandarlo alla sepoltura". Cfr. *ibidem*, p. 137: «... et giurolo el dicto Valmario in su li denari la quale testatrice se returnò ad casa sua et gridò uno dì et una nocte ad alta voce dicendo: molto è maiure el dolore de perdere la speranza del figlolo vivo che de mandarlo alla sepoltura».

³⁹ *Ibidem*, p. 130. Cfr. *ibidem*, pp. 137-138: «item iudica et lassa la dicta testatrice alla malegna Brigida et Bonifatia suoi figloli di biene suoi solde cinque per una et non più per onne loro actione per la loro ingratitudine in più et diversi modi usati. Et in prima che l'Adriana figlola del dicto Alberto gli a dicto alla dicta testatrice che amendoro Brigida et Bonifatia cioè onne una da per sé richiesero la dicta Adriana che gle desse cosa che gl'avesse ad nocere sopra alla persona d'essa testatrice. Et questo disse la nocte che venia sancto Bartolomeo nel sectanta et quactro et così el giura da mo la dicta testatrice + che la dicta Adriana havia dicto ad essa testatrice et che la Brigida diede alla dicta Adriana uno cartocciuolo onde che per la grande doglia et longa infermetà che ha portata et porta la dicta testatrice como asserisce la infermetà in diversi modi ha demustrato segno de veneno; et per questo essa testatrice tene che gl'aggiano data cosa venenosa et ancho ad parole gl'anno le predictate ad essa testatrice menacciato».

⁴⁰ *Ibidem*, p. 132. Cfr. *ibidem*, p. 139: «Et alla Brigida lassa che debbia dire uno anno onne di li secte salmi penitentiale per l'anima d'essa testatrice et debbia andare ad vigitare el corpo suo poi che essa testatrice serà morta et debbia gettare una lacrima».

⁴¹ *Ibidem*, p. 132. Cfr. *ibidem*, p. 139: «... questo fa la dicta testatrice per iusta ragione et cagione, la quale dice et dichiara che doi volte che essa testatrice è stata male per per morire hanno ordenato de farla sobterrare la nocte colle lanterne socto el mantello como se essa testatrice non havesse auto el baptismo».

Si è consultata, prima di ordinare tali clausole, con il noto giurista Benedetto Capra, figlio del notaio Filippo, per sapere se poteva pretendere dai figli che adempissero tali obblighi secondo « la legge calonica »⁴² e ne è stata confortata « che nelle cose giuste io poteva obblighare »⁴³. Anche questo particolare è un interessante aspetto che fa emergere i rapporti fra i diversi professionisti del diritto⁴⁴.

Il povero notaio *Franciscus* deve aver certo annaspato in tale diluvio di parole: Maddalena vuole lasciare indicazioni precise e mescola lasciti in terre, in immobili, in denaro e oggetti con obblighi spirituali e materiali, tuttavia il notaio con sicura professionalità ne viene a capo⁴⁵.

Il testamento edito da Frascarelli nel suo volume del 1974 rispetta pressoché alla lettera, solo utilizzando la terza persona, le recriminazioni e le volontà contenute nell'olografo dell'anziana gentildonna e le racchiude in un forziere che ne assicura la validità.

Nel protocollo, come detto sopra, i nomi di tutti i presenti che hanno assistito alla lettura del documento olografo ma, soprattutto, nella chiusa, le dichiarazioni in latino dei tre testimoni, che attestano di aver assistito alla lettura del testamento redatto « propria manu ipsius domine Magdalene testatrix ut lustris filiorum ingratitude cognoscatur »⁴⁶: questa è la volontà di Maddalena, consumata dal rancore benché prossima alla morte, che si sappia che i suoi figli sono degli ingrati, e che la sua punizione li raggiunga dalla tomba. Il testamento redatto dal notaio e le *formulae* che egli utilizza per giuridicizzare la sua rivalsa devono raggiungere questo scopo ed adattarsi ad esso.

Evidente appare anche il ruolo giocato dal notaio Graziano del fu Guido nella 'commedia' che viene inscenata nel 1289 a Siena da Memmo Viviani, che fu Console della Mercanzia e membro della magistratura dei Nove nell'ultimo decennio del Duecento⁴⁷:

⁴² *Ibidem*, p. 131: « Item quisto io fo con bona cunoscentia perché ebbe consiglio da mesere Benedetto Capra quando io compuse huno testamento dicendo a mme: “La fede cristiana tiene la legge calonica et la legge vole che se perdona le ingiurie e de la robba el mal figliuolo ne sia privato el bono sia prem[i]ato” ».

⁴³ *Ibidem*, p. 132. Cfr. *ibidem*, p. 139: « et essa testatrice dice et dichiara havere auto consiglio dal dicto messer Benedecto Capra che nelle cose giuste essa testatrice podia obligare suoi figlioli;».

⁴⁴ Sulle professioni legali in età medievale e moderna BRAMBILLA 2005 e PADOA SCHIOPPA 2016, pp. 147-151.

⁴⁵ Il testamento di Maddalena Narducci si inserisce in una complessa vicenda familiare ricostruita in FRASCARELLI 1974, pp. 21-30.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 142.

⁴⁷ PETRUCCI 2014, n. 1.

nella rappresentazione messa in scena da Memmo e dal notaio il primo legge il testamento da lui stesso redatto in volgare, nel quale sottopone alcune disposizioni alla condizione che suo fratello Viva accetti una permuta di terreni e prevede le conseguenze che deriverebbero dalla mancata accettazione da parte di Viva e dei suoi discendenti⁴⁸.

Il testamento di Memmo è, come detto, scritto in volgare e viene letto al notaio in presenza di cinque testimoni autorevoli chiamati per la bisogna. Gli atti vergati da Graziano rimangono « nei limiti della *notitia*, – così afferma Livio Petrucci – cioè di una relazione probatoria dell'*actio* cui aveva assistito »⁴⁹, ovvero l'evento della lettura del documento in volgare da parte di Memmo. Nella *notitia* Graziano attesta, in latino, « Quod testamentum, sive id quod scriptum erat in dictis cartis, ipse Memmus coram me notario et testibus subscriptis de verbo ad verbum diligenter legit » e riporta, in volgare, le parole che Memmo ha letto dal suo olografo⁵⁰. I quattro documenti sono così strutturati, con un'alternanza fra il volgare al tempo verbale presente delle *cartae banbasie*⁵¹ che Memmo legge in presenza del notaio e dei testimoni e il latino che intervalla, al passato e in terza persona, le diverse disposizioni⁵².

⁴⁸ *Ibidem*, p. 10: « B (= Archivio di Stato di Siena, Diplomatico, Ospedale di S. Maria della Scala, 1288 febbraio 27, casella 313 *ibidem*, n. 3) § 20. E se Viva mio fratello o alcuno dei filliuoli a q(ue)sto co(n)tradicessero (e) no(n) ne stessero co(n)te(n)ti, che le dete case dal Sasso rimes(s)ero a me (e) a mei successori nel modo c'ò detto ». V. *ibidem*, p. 14: « D (= Archivio di Stato di Siena, Diplomatico, Opera Metropolitana, 1288 febbraio 27, casella 313 *ibidem*, n. 3) reca l'assegnazione in usufrutto di beni immobiliari alla moglie e alla suocera del testatore, beni che sarebbero venuti in possesso dei canonici del capitolo della cattedrale alla morte delle due donne (§ 19). Usufrutto e lascito erano però subordinati all'accettazione da parte del fratello del testatore, Viva, d'una permuta che coinvolgeva altri beni immobiliari che Memmo assegnava in usufrutto alla loro madre, Fine, e che dopo la morte di lei sarebbero venuti in possesso di Viva. Perché i canonici avessero un documento che certificasse tutte queste circostanze, la pergamena recava anche le disposizioni de testatore nel caso che il fratello rifiutasse la permuta (§ 20) e, in un paragrafo assente in B, i termini dell'usufrutto assegnato alla madre Fine (§ 11) ».

⁴⁹ *Ibidem*, p. 17.

⁵⁰ COSTAMAGNA 1970, p. 42: « Quando si è scritto che la 'carta' è una successione di fasi sceniche, non lo si è affermato per ricorrere ad un'immagine, quasi che tale possa apparire all'occhio di un osservatore, ma per la ragione che si ritiene che proprio uno spettacolo fosse necessario ed essenziale per la formazione della certezza e, conseguentemente, della credibilità del documento ».

⁵¹ PETRUCCI 2014, p. 8: « dictus Memmus habens in manibus suis apud dictum locum quasdam cartas banbasie hostendit eas nobis, scilicet m(ih)i notario et testibus infrascriptis, dicens vulgariter: "Hoc est meum testamentum scriptum manu mea". Quod testamentum, sive id quod scriptum erat in dictis cartis, ipse Memmus coram me notario et testibus subscriptis de verbo ad verbum diligenter legit et postea rogavit me notarium infrascriptum ut inde facerem instrumentum et eos qui erant presentes rogavit quod essent testes ».

⁵² Petrucci nota giustamente il suggestivo collegamento con 'codicillo' del notaio Urso risalente al 995 ed edito da BARTOLI LANGELI 2006, con la sua alternanza fra volgare e latino e fra prima e terza per-

L'esatta natura giuridica dei documenti studiati sotto il profilo linguistico da Livio Petrucci andrebbe approfondita, ma ciò che qui interessa è che essi costituiscono un esempio del ruolo che i documenti notarili 'divergenti' possono rivestire in un'indagine sulla mediazione attuata dai notai. Il notaio Graziano, nei quattro documenti⁵³, narra l'evento della lettura e ribadisce ad ogni nuova disposizione che in presenza sua e dei testimoni Memmo « legit et dixit »: a questa altezza cronologica una simile procedura deve rivestire un particolare significato, perché non si tratta di un testamento *in scriptis*, del cui contenuto né i testimoni né, in linea di principio, il notaio avrebbero dovuto essere a conoscenza, e non è il classico testamento nuncupativo, la cui redazione è interamente responsabilità del notaio che lo volge alla terza persona e utilizza il proprio linguaggio tecnico.

Questa 'divergenza' ci consente di indagare sui motivi per i quali Memmo Viviani ha chiesto al notaio di partecipare alla sua 'commedia' che rende nota, prima della sua morte, una disposizione sulla quale, forse, non vi era completo accordo fra lui e suo fratello e sulla quale si può supporre fossero in corso trattative, ampliando la ricerca ai loro rapporti e alle vicende dei terreni in questione⁵⁴.

5. Una proposta

Per concludere: la piccola proposta che ho cercato di argomentare in questo breve intervento è che lo studio dell'attività di mediazione svolta dai notai medievali può giovare del contributo offerto dal lavoro dei diplomatisti sia con riguardo agli atti processuali, sia agli atti *mortis causa*, attraverso un approfondimento multidisciplinare, storico, economico, giuridico. Soprattutto è possibile che i casi non ordinari, come i testamenti che deragliano dallo schema classico 'minuta – imbreviatura – mundum', facciano emergere spazi di intervento del notaio che certo sono intuibili ma rimangono difficilmente accertabili documentalmente.

Tali atti 'divergenti', infatti, offrono allo storico e al giurista una prospettiva interessante e lo aiutano a meglio comprendere la complessità della professione notarile:

sona: il contesto storico e giuridico è tuttavia ben diverso, come nota lo stesso Petrucci (pp. 15-16) ma ci può dare delle indicazioni su quale fosse il ruolo di 'registri' che i notai giocavano nello spazio che si creava tra volontà e forma: il testatore è l'autore della 'commedia', suoi sono i contenuti, ma senza il notaio l'opera non può essere rappresentata e non può esistere nel mondo del diritto, non è giuridicamente valida e perciò non vincola: BASSANI 2018 e BASSANI cds.

⁵³ PETRUCCI 2014, pp. 6-7 e nn. 2 e 3 per la collocazione e la sommaria descrizione dei documenti editi.

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 29-30.

quale il motivo di tale deragliamento dalla prassi consolidata e illustrata nei formulari? Quali possono esserne state le ragioni, di opportunità o di convenienza, come nel caso di Memmo, o emotive, come nel caso del rabbioso rancore di Maddalena verso i figli, che il notaio ha dovuto interpretare e tradurre ‘giuridicamente’ dalla vita alla pergamena?

BIBLIOGRAFIA

- Actes à cause de morte* 1993 = *Actes à cause de morte / Acts of Last Will*, Deuxième Partie / Second Part, *Europe Médiévale et Moderne / Medieval and Modern Europe*, Bruxelles 1993 (Recueils de la Société Jean Bodin, 60).
- BAMBI 2018 = F. BAMBI, *Scrivere in latino, leggere in volgare. Glossario dei testi notarili bilingui tra Due e Trecento*, Milano 2018 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 116).
- BAMBI 2019a = F. BAMBI, *Qualche postilla sulla lingua dei notai del medioevo*, in *Parole nostre. Le diverse voci dell'italiano specialistico e settoriale*, a cura di J. VISCONTI, Bologna 2019, pp. 125-140.
- BAMBI 2019b = F. BAMBI, *Tra latino e volgare, le parole dell'argomentazione: ovvero spigolature sul lessico della Rettorica di Brunetto Latini*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno BAMBI», 48 (2019), pp. 103-121.
- BARTOLI LANGELI 2006 = A. BARTOLI LANGELI, *Il regista Urso (Perugia, 995)*, in ID., *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006 (Libri di Viella, 56), pp. 37-59.
- BARTOLI LANGELI 2012 = A. BARTOLI LANGELI, *Prefazione*, in M.T. BROLIS - A. ZONCA, *Testamenti di donne a Bergamo nel medioevo. Pergamene dall'archivio della Misericordia Maggiore (secoli XIII-XIV)*, a cura di A. ZONCA, Perugia 2012.
- BASSANI 2012 = A. BASSANI, *Sapere e credere. Parte prima. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano 2012 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 43).
- BASSANI 2017 = A. BASSANI, *Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 47).
- BASSANI 2018 = A. BASSANI, *A Coffor for the Will*, in *Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries*, M.G. DI RENZO VILLATA (Ed.), Cham 2018, pp. 231-247.
- BASSANI 2022 = A. BASSANI, *L'attività di mediazione del notaio nella Summa di Rolandino*, in *Mediazione notarile* 2022, pp. 29-47.
- BASSANI cds = A. BASSANI, *L'età medievale (titolo provvisorio)*, in *Tabellio, notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria*, a cura di A. BASSANI - F. PULITANÒ, in corso di stampa.
- BRAMBILLA 2005 = E. BRAMBILLA, *Genealogie del sapere: università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVII secolo). Con un saggio sull'arte della memoria*, Milano 2005 (Early modern, 19).
- BUFFO - PAGONI 2022 = P. BUFFO - F. PAGONI, *La mediazione notarile nelle contabilità dei poteri due e trecenteschi: un primo questionario*, in *Mediazione notarile* 2022, pp. 121-148.

- CALLERI 2018 = M. CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante: un notaio di metà Duecento al servizio del comune genovese*, in *Notariorum itinera. Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera.Varia, 3), pp. 55-83.
- CALLERI 2019 = M. CALLERI, *Quodammodo alienum. Il testamento in scriptis di Enrico Detesalve (Genova, 21 settembre 1220)*, in «*Scrineum Rivista*», 16 (2019), pp. 169-203.
- CALLERI 2022 = M. CALLERI, *Le 'ultime parole'. Il ruolo di mediatore del notaio nel fine vita*, in *Mediazione notarile 2022*, pp. 51-65.
- CANOBBIO 2014 = E. CANOBBIO, *Società e vita religiosa nei testamenti vercellesi. Prime osservazioni (1378-1440)*, in *Vercelli tra Tre e Quattrocento. Atti del sesto Congresso storico vercellese*, Vercelli, 22-24 novembre 2013, a cura di A. BARBERO, Vercelli 2014 (Biblioteca della Società storica vercellese, 46), pp. 283-328.
- CHABOT 2011 = I. CHABOT, *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIV^e et XV^e siècles*, Rome 2011 (Collection de l'École française de Rome, 445).
- CHIODI 1997 = G. CHIODI, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori*, Milano 1997.
- CHIODI 2002 = G. CHIODI, *Rolandino e il testamento*, in *Rolandino e l'Ars Notaria 2002*, pp. 459-582.
- CONDORELLI 2010 = O. CONDORELLI, *Sul ruolo del ius decretalium nella diffusione della cultura del ius commune in Europa. Ricerche intorno a una decretale di Innocenzo III indirizzata all'arcivescovo di Lund (Ex litteris, X.1.2, 1198)*, in «*Rivista internazionale di diritto comune*», 21 (2010), pp. 55-92.
- COSTAMAGNA 1961 = G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, Genova 1961 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, VIII); anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, IX), pp. 237-354.
- COSTAMAGNA 1970 = G. COSTAMAGNA, *Il Notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I).
- COSTAMAGNA 2017 = G. COSTAMAGNA, *Corso di scritture notarili genovesi*, a cura di D. DEBERNARDI. Premessa di A. ROVERE, Genova 2017 (Notariorum Itinera. Varia, 1).
- Europäische Testamentsformen 2011 = Europäische Testamentsformen*, M. SCHMOECKEL - G. OTTE (Ed.), Baden-Baden 2011 (Schriften zum Notarrecht, 23).
- FRASCARELLI = F. FRASCARELLI, *Nobiltà minore e borghesia a Perugia nel secolo XV: ricerche sui Bagliani della Brigida e sui Narducci*, Perugia 1974.
- GAULIN 2019 = J.-L. GAULIN, *Introduction*, in *Male ablata 2019*, pp. 1-14.
- GIANSANTE 2008 = M. GIANSANTE, *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna 2008.
- GIANSANTE 2011 = M. GIANSANTE, *Male ablata. La restituzione delle usure nei testamenti bolognesi fra XIII e XIV secolo*, in «*Rivista internazionale di diritto comune*», 22 (2011), pp. 183-216.
- GIANSANTE 2019 = M. GIANSANTE, *La restituzione del maltolto nei testamenti bolognesi dai documenti dell'Archivio di Stato*, in *Male ablata. La restitution des bien mal aquis (XII^e-XV^e siècle)*, Études runies par J.-L. GAULIN et G. TODESCHINI, Roma 2019, pp. 87-105, app. doc. pp. 106-109.
- GUGLIELMOTTI 2020 = P. GUGLIELMOTTI, *La scoperta dei notai liguri negli studi medievistici tra Otto e Novecento in Agli inizi della storiografia medievistica in Italia*, a cura di R. DELLE DONNE, Napoli 2020 (Università degli studi Federico II di Napoli - Scuola delle Scienze Umane e Sociali, Quaderni, 5), pp. 455-499.

- Handbuch zur Geschichte* 2019 = *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, hrsg. M. SCHMOECKEL - W. SCHUBERT, Baden Baden 2019.
- Hinc publica fides 2006 = Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- LANDAU 1995 = P. LANDAU, *La libertà di testare nella storia del diritto tedesco del tardo Medioevo e della prima Età Moderna*, in « Rivista internazionale di diritto comune », 6 (1995), pp. 29-48.
- Leggi dei Longobardi* 2005 = *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. AZZARA - S. GASPARRI, Roma 2005.
- LIVA 1979 = A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979 (Studi storici sul notariato italiano, IV).
- Male ablata 2019 = Male ablata. *La restitution des biens mal aquis (XII^e-XV^e siècle)*, Études runies par J.-L. GAULIN - G. TODESCHINI, Rome 2019 (École française de Rome, 547).
- Margini di libertà* 2010 = *Margini di libertà. Testamenti femminili nel medioevo*. Atti del convegno internazionale, Verona, 23-25 ottobre 2008, a cura di M.C. ROSSI, Verona 2010 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, VII).
- Martino = Il cartulario del notaio Martino (Savona 1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, IX).
- MAUSEN 2006 = Y. MAUSEN, Veritatis adiutor. *La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XII^e - XIV^e siècles)*, Milano 2006 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 35).
- Mediazione notarile* 2022 = *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BASSANI - M.-L. MANGINI - F. PAGNONI, Milano 2022 (Quaderni degli Studi di storia medievale e di Diplomatica, VI).
- MOSIICI 1976 = L. MOSIICI, *Le arenghe nei documenti privati pistoiesi (secc. VIII-XII)*, in « *Bullettino Storico Pistoiese* », s. 3^a, XI (1976), pp. 3-36.
- Nolens intestatus decedere 1983 = Nolens intestatus decedere. *Il testamento come fonte della storia sociale e religiosa*. Atti dell'incontro di studio, Perugia, 3 maggio 1983, a cura di A. BARTOLI LANGELI, Perugia 1985 (Archivi dell'Umbria, Inventari e Ricerche, 7).
- PADOA SCHIOPPA 2002 = A. PADOA SCHIOPPA, *Profili del processo civile nella Summa artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'Ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, V), pp. 585-609.
- PADOA SCHIOPPA 2003 = A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003.
- PADOA SCHIOPPA 2007 = A. PADOA SCHIOPPA, *Martino da Fano processualista*, in *Medioevo notarile. Martino da Fano e il Formularium super contractibus et libellis*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2007 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, X), pp. 67-82; anche in *Iuris Historia, Liber amicorum Gero Dolezalek*, ed. by V. COLLI and E. CONTE, Berkeley (Cal.) 2007, pp. 281-292.
- PADOA SCHIOPPA 2014 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona (1203-1206)*, in « *Studi medievali* », s. III, LV/1 (2014), pp. 1-24; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 375-398 e in *Recht - Geschichte -*

- Geschichtschreibung. Rechts- un Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, hrsg. von S. LEPSIUS - R. SCHULZE - B. KANOWSKI, Berlin 2014 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung Münchener Universitätschriften. Juristische Fakultät, 95), pp. 49-65.
- PADOA SCHIOPPA 2016 = A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2016² (Collezione di Testi e di Studi).
- PETRUCCI 2014 = L. PETRUCCI, *Il testamento volgare di Memmo Viviani (Siena 1289) pubblicato in occasione del 90° compleanno di Ottavio Banti*, Pisa 2014.
- RANIERI DA PERUGIA = *Die Ars Notariae des Rainerius Perusinus*, hrsgs. L. WAHRMUND, in *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter*, III, 2, Innsbruck 1917 (rist. Aalen 1962).
- RAVA 2016 = E. RAVA, «Volens in testamento vivere». *Testamenti a Pisa, 1240-1320*, Apparati a cura di A. BARTOLI LANGELI, Roma 2016 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, n.s., 2).
- ROLANDINUS, *Flos testamentorum* = ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1546; rist. anast. Sala Bolognese 1977, ff. 238r-272v.
- Rolandino e l'ars notaria* 2002 = *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBÀ, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, V).
- ROSSI 2010 = G. ROSSI, *Il testamento nel medioevo fra dottrina e prassi giuridica in Margini di libertà* 2010, pp. 45-61.
- ROVERE 1997 = A. ROVERE, *I «publici testes» e la prassi documentale a Genova (secc. XII-XIII)*, Roma 1997 (*Serta Antiqua et Mediaevalia*, I), pp. 291-332.
- ROVERE 2001 = A. ROVERE, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del Convegno internazionale di studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2002 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLI/I), pp. 103-128.
- ROVERE 2002 = A. ROVERE, *Comune e documentazione*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*. Atti del convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001, Genova 2002 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLII/I), pp. 261-298.
- ROVERE 2012 = A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*, Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti: Fisciano, Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Spoleto 2012 (Studi e ricerche, 5), pp. 301-335.
- SARTI 2002 = N. SARTI, *Publicare – exemplare – reficere. Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo in Rolandino e l'ars notaria* 2002, pp. 613-665.
- SINISI 2014 = L. SINISI, *Il notaio e la sua presenza nell'apparato giurisdizionale: profili storici*, in *La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato*. Atti del convegno, Genova, 16 maggio 2014, Roma 2014 (Quaderni della Fondazione del Notariato, 2), pp. 102-115.
- SINISI 2019 = L. SINISI, *Forme testamentarie e formulari notarili nell'età del diritto comune: note brevi su un lungo percorso*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 92/1 (2019), pp. 5-22.
- Succession Law* 2018 = *Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries*, ed. M.G. DI RENZO VILLATA, Cham 2018.
- VALLERANI 2008 = M. VALLERANI, *Modelli di verità: le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge*, a cura di C. GAUVARD, Rome 2008 (Collection de l'École française de Rome, 399), pp. 123-142.

- VALLERANI 2009 = M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in «Rechts geschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte», 14 (2009), pp. 40-61.
- ZAGNI 1976 = L.F. ZAGNI, *Osservazioni sulle subscriptiones nei testamenti nuncupativi a Milano dagli Statuti cittadini del 1396 sin dopo le Constitutiones domini Mediolanensis 1541*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 1 (1976), pp. 263-274.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Nel Medioevo il notaio costituiva uno snodo fondamentale dell'attività giudiziaria della città, in quanto protagonista del processo, durante il quale assisteva il giudice, spesso sostituendolo nella fondamentale attività di escussione dei testimoni, e trascriveva ogni passaggio del rito certificandone la verità con il proprio sigillo.

Lo storico del diritto studia il mondo notarile per trarne informazioni utili a riflettere sul modo in cui istituti come, solo per fare un esempio, la successione volontaria, e strumenti, come il testamento, si sono trasformati nel corso dei secoli. Ma lo sguardo sorvola sullo strumento in sé, sull'atto di confezionarlo, sull'aspetto della trasformazione linguistica e sostanziale che le parole e le volontà dei giudici, dei testimoni, degli imputati, dei testatori, dei contraenti subivano nelle mani del notaio quando venivano tradotte sulla pergamena: si registra l'esito ma non si analizza il processo di traduzione e i fattori, molteplici, che contribuirono a determinarlo.

Lo scopo dello studio che mi propongo di mettere in atto consiste nell'illuminare tale aspetto, che consente di restituire un'immagine tridimensionale del fenomeno giuridico in epoca medievale: l'esigenza nasce dagli studi precedenti, in particolare Udire e provare (2017) e La deposizione del testimone tra dottrina e prassi (2019), e vuole meglio comprendere il passaggio dalle forme di volgare al latino semplificato delle deposizioni, allargando lo sguardo anche all'opera di creazione di contratti e testamenti, attraverso il confronto fra imbreviature e documenti definitivi.

In tal modo spero di contribuire alla comprensione del ruolo di mediatore del notaio medievale che costituisce lo scopo del progetto Li.Me.N.

Parole significative: notaio, medioevo, testimonianza, processo, testamenti, lingua volgare.

During the middle ages the notary had a key role in the trial: he often replaced the judge during the interrogation of witnesses and he transcribed the depositions. Moreover he had the important role of subscribe with his seal the wills and the deeds, thus giving the publica fides to the legal documents.

Law historians study the notary in the aim of enlightening the will, the deeds, the trial but rarely they deal with the drafting of the document and the transformation that the will of judges, witnesses, defendants, contracting parties and testators has undergone by the transcription on the parchment.

The aim of this study is to return an image more complete of notary work: I'll examine some witnesses depositions and two wills written in the vernacular and edited by diplomatists to understand the translation from vernacular to latin language.

This way I hope to enlight the mediation work the notary realized in the middle ages society which is the Li.Me.N. project aim.

Keywords: Notary, Middle Ages, Witness, Trial, Will, Vernacular.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare agosto 2022
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)